REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

AREA POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2016-2017 NEL LAZIO

ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N. T00128 DEL 15 GIUGNO 2016

Titolo I – Stagione venatoria

ARTICOLO 1
(Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 2016 e termina il 30 gennaio 2017 compresi, fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Ai sensi dell'Allegato B della DGR 612 del 16 dicembre 2011 in tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio, vigono i seguenti divieti, applicabili a tutte le tipologie di habitat:

nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra; nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è vietata l'attività venatoria relativamente alla Moretta *(Aythya fuligula)*;
- è vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni;

Ai sensi dell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011:

nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- nelle ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione e nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietata in data antecedente al 1° ottobre l'apertura dell'attività venatoria relativamente alle specie codone *(Anas acuta)*, marzaiola *(Anas querquedula)*, mestolone *(Anas clypeata)*, alzavola *(Anas crecca)*, canapiglia *(Anas strepera)*, fischione *(Anas penelope)*, moriglione *(Aythya ferina)*, folaga *(Fulica atra)*, gallinella d'acqua *(Gallinula chloropus)*, porciglione *(Rallus aquaticus)*, beccaccino *(Gallinago gallinago)*, beccaccia *(Scolopax rusticola)*, frullino *(Lymnocryptes minimus)*, pavoncella *(Vanellus vanellus)*.

4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 1 ottobre 2016, ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d'iscrizione.
5. Il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo è esteso all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Lazio, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
6. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) provvedono al monitoraggio degli abbattimenti selettivi e inviano all'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica i relativi dati.

ARTICOLO 2
(Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari definiti per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Roma e di seguito indicati, che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:

dal 18 settembre 2016	al 29 settembre 2016	dalle ore 6.00	alle ore 19.05	(ora legale)
dal 1 ottobre 2016	al 15 ottobre 2016	dalle ore 6.15	alle ore 18.40	(ora legale)
dal 16 ottobre 2016	al 29 ottobre 2016	dalle ore 6.30	alle ore 18.15	(ora legale)
dal 30 ottobre 2016	al 14 novembre 2016	dalle ore 5.50	alle ore 16.55	(ora solare)
dal 15 novembre 2016	al 30 novembre 2016	dalle ore 6.10	alle ore 16.40	(ora solare)
dal 1 dicembre 2016	al 15 dicembre 2016	dalle ore 6.25	alle ore 16.35	(ora solare)
dal 17 dicembre 2016	al 31 dicembre 2016	dalle ore 6.35	alle ore 16.40	(ora solare)
dal 1 gennaio 2017	al 15 gennaio 2017	dalle ore 6.40	alle ore 16.50	(ora solare)
dal 16 gennaio 2017	al 30 gennaio 2017	dalle ore 6.30	alle ore 17.10	(ora solare)

(Gli orari indicati sono arrotondati ai 5 minuti)

2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) che inizia alle ore 8.00 e termina mezz'ora prima degli orari di cui al comma 1.

Titolo II – Esercizio della caccia

ARTICOLO 3
(Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 18 settembre 2016 al 30 gennaio 2017 compresi, nelle forme previste dalla legge regionale n. 17/95, art. 30 comma 1. L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito anche con l'ausilio del cane. Dal 1 gennaio 2017 al 30 gennaio 2017, l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nei seguenti comma 2 e 3.
2. Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca può disporre dal 1 gennaio 2017 al 30 gennaio 2017, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da seguita a squadre autorizzate per la caccia alla volpe, esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
3. L'esercizio venatorio con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 1 gennaio 2017 al 30 gennaio 2017 compresi, limitatamente alla caccia alla specie cinghiale *(Sus scrofa)* nelle modalità di caccia singola e collettiva.
4. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d'interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta, di cui alla Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61.
5. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell'appostamento temporaneo, al termine dell'azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' altresì tenuto, prima di lasciare l'appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
7. Non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
8. Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.
9. Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (Scolopax rusticola), la posta serale alla lepre europea *(Lepus europaeus)*, né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino *(Gallinago gallinago)*.

ARTICOLO 4
(Carniere)

1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di tre capi fra quelli appartenenti alle sotto elencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

lepre europea (Lepus europaeus)	1 capo
starna (Perdix perdix)	1 capo
beccaccia (Scolopax rusticola)	2 capi
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)	2 capi
fagiano (Phasianus colchicus)	2 capi
cinghiale (Sus scrofa)	3 capi

2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare, compresi quelli di cui al comma 1, **il limite complessivo di venti capi**, e comunque con i limiti si seguito indicati:

- non più di cinque capi per ogni specie di: beccaccino *(Gallinago gallinago)*, canapiglia *(Anas strepera)*, codone *(Anas acuta)*, frullino *(Lymnocryptes minimus)*, marzaiola *(Anas querquedula)*, mestolone *(Anas clypeata)*, moriglione *(Aythya ferina)*, pavoncella *(Vanellus vanellus)*, quaglia *(Coturnix coturnix)* e tortora *(Streptopelia turtur)*;
- non più di dieci capi per ogni specie di: allodola *(Alauda arvensis)*, alzavola *(Anas crecca)*, colombaccio *(Columba palumbus)*, fischione *(Anas penelope)*, folaga *(Fulica atra)*, germano reale *(Anas platyrhynchos)*.

3. Per l'intera stagione venatoria 2016/2017, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente:

- non più di cinque capi per ogni specie di: lepre europea *(Lepus europaeus)* e starna *(Perdix perdix)*;
- non più di dieci capi della specie fagiano *(Phasianus colchicus)*;
- non più di venti capi della specie beccaccia *(Scolopax rusticola)*;
- non più di venticinque capi per ogni specie di: beccaccino *(Gallinago gallinago)*, canapiglia *(Anas strepera)*, codone *(Anas acuta)*, frullino *(Lymnocryptes minimus)*, marzaiola *(Anas querquedula)*, mestolone *(Anas clypeata)*, moriglione *(Aythya ferina)*, pavoncella *(Vanellus vanellus)*, quaglia *(Coturnix coturnix)* e tortora *(Streptopelia turtur)*;
- non più di cento capi della specie allodola (Alauda arvensis).

Tabella riassuntiva art. 4 commi 1, 2 e 3

SPECIE	limite giornaliero	limite stagionale
lepre europea (Lepus europaeus)	1 capo	5 capi
starna (Perdix perdix)	1 capo	5 capi
beccaccia (Scolopax rusticola)	2 capi	20 capi
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)	2 capi	non previsto
fagiano (Phasianus colchicus)	2 capi	10 capi
cinghiale (Sus scrofa)	3 capi	non previsto
beccaccino (Gallinago gallinago)	5 capi	25 capi
canapiglia (Anas strepera)	5 capi	25 capi
codone (Anas acuta)	5 capi	25 capi
frullino (Lymnocryptes minimus)	5 capi	25 capi
marzaiola (Anas querquedula)	5 capi	25 capi
mestolone (Anas clypeata)	5 capi	25 capi
moriglione (Aythya ferina)	5 capi	25 capi
pavoncella (Vanellus vanellus)	5 capi	25 capi
quaglia (Coturnix coturnix)	5 capi	25 capi
tortora (Streptopelia turtur)	5 capi	25 capi
allodola (Alauda arvensis),	10 capi	100 capi
alzavola (Anas crecca)	10 capi	non previsto
colombaccio (Columba palumbus)	10 capi	non previsto
fischione (Anas penelope)	10 capi	non previsto
folaga (Fulica atra)	10 capi	non previsto
germano reale (Anas platyrhynchos)	10 capi	non previsto
cesena (Turdus pilaris)	20 capi	non previsto
cornacchia grigia (Corvus corone cornix)	20 capi	non previsto
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)	20 capi	non previsto
gazza (Pica pica)	20 capi	non previsto
ghiandaia (Garrulus glandarius)	20 capi	non previsto
merlo (Turdus merula)	20 capi	non previsto
porciglione (Rallus aquaticus)	20 capi	non previsto
tordo bottaccio (Turdus philomelos)	20 capi	non previsto
tordo sassello (Turdus iliacus)	20 capi	non previsto
volpe (Vulpes vulpes)	20 capi	non previsto

4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7, comma 1, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal presente Calendario Venatorio.
5. Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.

ARTICOLO 5
(Addestramento e allenamento dei cani)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 25 agosto 2016 al 15 settembre 2016 compresi, con esclusione dei giorni 1 e 4 settembre 2016, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 17/95, art. 17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall'art. 69 della legge regionale n. 11/2004, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
2. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), fermo restando le modalità di cui al comma 1, l'addestramento ed allenamento dei cani è consentito dal 1 settembre 2016 al 15 settembre 2016 compresi.

ARTICOLO 6
(Tesserino venatorio regionale)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 20, della L. R. n. 17/95, il tesserino venatorio viene rilasciato dalle sedi provinciali della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca (Aree Decentrate Agricoltura) anche per il tramite dei Comuni.
3. E' cura del titolare del tesserino che, all'inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali che extraregionali e l'eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
4. Il cacciatore, giornalmente, all'inizio dell'esercizio della propria attività venatoria, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare la giornata di caccia, utilizzando penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
5. Deve essere altresì indicato il prelievo con le seguenti modalità:
   - dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e della specie beccaccia *(Scolopax rusticola)*;
   - al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e delle specie cornacchia grigia *(Corvus corone cornix)*, gazza *(Pica pica)*, ghiandaia *(Garrulus glandarius)* e volpe *(Vulpes vulpes)*.
6. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio intorno al pallino (•) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
7. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
8. Ai sensi della L. R. 17/95, art. 20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo 2017. La mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l'applicazione della sanzione di cui alla L. R. 17/95, art. 47 comma 2.
9. Al fine di dare adempimento a quanto stabilito dalla direttiva 2009/147/CE le Aree Decentrate della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvedono alla raccolta dei dati contenuti nei tesserini venatori stagione 2016-2017, i suddetti dati devono essere trasmessi all'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica entro e non oltre il 15.09.2017.

Titolo III – Calendario venatorio

ARTICOLO 7
(Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
   a) Specie cacciabili dal 18 settembre 2016 al 31 ottobre 2016: quaglia *(Coturnix coturnix)*, tortora *(Streptopelia turtur)*.
   b) Specie cacciabili dal 18 settembre 2016 al 31 dicembre 2016: coniglio selvatico *(Oryctolagus cuniculus)*, fagiano *(Phasianus colchicus)*.
   c) Specie cacciabili dal 18 settembre 2016 al 8 dicembre 2016: lepre europea *(Lepus europaeus)*.
   d) Specie cacciabili dal 21 settembre 2016 al 31 dicembre 2016: merlo *(Turdus merula)*.
   e) Specie cacciabili dal 18 settembre 2016 al 30 gennaio 2017: alzavola *(Anas crecca)*, beccaccino *(Gallinago gallinago)*, canapiglia *(Anas strepera)*, codone *(Anas acuta)*, fischione *(Anas penelope)*, folaga *(Fulica atra)*, frullino *(Lymnocryptes minimus)*, gallinella d'acqua *(Gallinula chloropus)*, germano reale *(Anas platyrhynchos)*, marzaiola *(Anas querquedula)*, mestolone *(Anas clypeata)*, moriglione *(Aythya ferina)*, pavoncella *(Vanellus vanellus)*, porciglione *(Rallus aquaticus)*, volpe *(Vulpes vulpes)*.
   f) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016: allodola *(Alauda arvensis)*.
   g) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2016 al 19 gennaio 2017: beccaccia *(Scolopax rusticola)*, cesena *(Turdus pilaris)*, tordo bottaccio *(Turdus philomelos)*, tordo sassello *(Turdus iliacus)*.
   h) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2016 al 30 gennaio 2017: colombaccio *(Columba palumbus)*.
   i) Specie cacciabili dal 3 ottobre 2016 al 30 gennaio 2017: cornacchia grigia *(Corvus corone cornix)*, gazza *(Pica pica)*, ghiandaia *(Garrulus glandarius)*.
   j) Specie cacciabile dal 1 ottobre 2016 al 30 novembre 2016: starna *(Perdix perdix)*:
   - nelle aree ove gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) accertano l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;
   - nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistico Venatorie approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso.

   La caccia alla starna è comunque vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni ancora capaci di autoriprodursi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da prevedersi anche nel caso in cui le medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione.

   Gli ATC propongono, prima dell'inizio della stagione venatoria, le aree di apertura della caccia alla starna *(Perdix perdix)* specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota.
   k) Specie cacciabili dal 9 ottobre 2016 al 30 gennaio 2017: cinghiale *(Sus scrofa)*.
2. Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2016-2017 sono pari a 39, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale *(Sus scrofa)* viene così modulata:

- IN FORMA COLLETTIVA in squadre autorizzate è consentita:

MESE	GIORNI	N. GIORNATE
OTTOBRE	9, 16, 22, 23, 29, 30	6
NOVEMBRE	2, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27	9
DICEMBRE	3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 28, 31	12
GENNAIO	4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29	12
	TOTALE GIORNATE	39

- IN FORMA SINGOLA è consentita nel periodo 2 novembre - 30 gennaio tre giorni per ogni settimana, che il cacciatore può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni 25/12/2016 e 01/01/2017.

3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alle specie: fagiano *(Phasianus colchicus)* e lepre europea *(Lepus europaeus)*. Gli ATC escludono il ripopolamento artificiale della lepre europea *(Lepus europaeus)* nelle aree occupate dalla lepre italica *(Lepus corsicanus)* di cui vi è prova scientifica, validata da parte dell'ISPRA.
4. Il prelievo della specie fagiano *(Phasianus colchicus)* è consentito dal 18 settembre 2016 al 30 gennaio 2017:
   - nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca. Nelle aziende agri-turistico venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo;
   - nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso.
5. Il prelievo delle specie: capriolo *(Capreolus capreolus)*, cervo *(Cervus elaphus)*, daino *(Dama dama)* e muflone *(Ovis musimon)* è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, secondo i calendari specie-specifici indicati dall'ISPRA nei limiti previsti da specifico piano approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca previa predisposizione da parte degli ATC di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti, acquisito il parere dell'ISPRA. Gli ATC, inoltre, predispongono l'elenco nominativo dei soggetti che, a seguito della frequentazione di un apposito corso, sono autorizzati ad esercitare la caccia di selezione.
7. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.

ARTICOLO 8
(Deroghe)

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2017 ed il 30 gennaio 2017, potrà introdurre, con giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria. Tali limitazioni saranno pubblicate sul sito regionale.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell'ISPRA e del C.T.F.V.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'allenamento dei cani.

Titolo IV – Norme generali

ARTICOLO 9
(Disposizioni particolari)

1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l'attività venatoria nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale; in mancanza di tale provvedimento la caccia nella suddetta area di protezione è vietata.
2. Con separato provvedimento verranno approvate specifiche misure a tutela dell'orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con presenza di orso bruno.

ARTICOLO 10
(Divieti)

1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.
2. È vietato il rilascio o l'immissione di specie di galliformi alloctone sul territorio regionale, a scopo di allenamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alla coturnice orientale o chukar *(Alectoris chukar)* e alla quaglia giapponese *(Coturnix japonica)*.

ARTICOLO 11
(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall'art. 4 della L. R. n. 3/2002.

ARTICOLO 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 4/2015, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

ANTICIPAZIONE DELL'ESERCIZIO VENATORIO PER I GIORNI 01 E 04 SETTEMBRE 2016.

Anticipo dell'attività venatoria

1. Ai sensi delle previsioni dell' art. 34, comma 2 della L. R. 17/1995, nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 01 e 04 settembre 2016, è consentito l'esercizio venatorio alle specie:
   - cornacchia grigia *(Corvus corone cornix)*;
   - gazza *(Pica pica)*;
   - ghiandaia *(Garrulus glandarius)*;
   - merlo *(Turdus merula)*;
   - tortora *(Streptopelia turtur turtur)*.
2. L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:
   - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C..
   - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
3. Nei giorni 01 e 04 settembre 2016 l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane.
4. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni 01 e 04 settembre 2016 dalle ore 5.35 alle ore 19.40.
5. Nei giorni 01 e 04 settembre 2016, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, di cui non più di cinque capi per ogni specie di: merlo (Turdus merula) e tortora *(Streptopelia turtur turtur)*.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 4/2015, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011.

POSTICIPO AL GIORNO 9 FEBBRAIO 2017 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA E GHIANDAIA STAGIONE VENATORIA 2016/2017

Posticipo dell'attività venatoria

1. Ai sensi delle previsioni dell'art. 18, comma 2, della l. 157/1992, nel territorio della Regione Lazio, dal giorno 1 febbraio al giorno 9 febbraio 2017 compreso è consentito l'esercizio venatorio alle seguenti specie:
   - colombaccio *(Columba palumbus)*;
   - cornacchia grigia *(Corvus corone cornix)*;
   - gazza *(Pica pica)*;
   - ghiandaia *(Garrulus glandarius)*.
2. L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:
   - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.. Per la sola specie colombaccio (Columba palumbus), l'esercizio venatorio è consentito anche in regime di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 4 del Documento "CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2016-2017 NEL LAZIO", nel limite stagionale di venti giornate.
   - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
3. Nel periodo compreso tra il giorno 01 ed il giorno 09 febbraio 2017, compresi, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo, senza l'ausilio del cane.
4. Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati:
   - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
   - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
5. L'esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.20 alle ore 17.25.
6. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica.
7. Il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più di cinque capi per la specie Colombaccio *(Columba palumbus)*.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.